



La Direzione del Partito Democratico Unione regionale del Piemonte, riunitosi in data 10 luglio 2009,

premessato che

- l'art. 15, comma 5, dello Statuto Nazionale disciplina l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale;
- il Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale prevede la contestuale elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali, e dispone che (art. 15) le procedure vengano definite con apposito Regolamento approvato dalla Direzione regionale. La suddetta contestualità, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 45, comma 9 dello Statuto nazionale, deroga al principio ordinario di cui all'art. 15 comma 6 del citato Statuto, che trova esplicitazione nell'art. 11 dello Statuto regionale;
- con mail del 27 giugno 2009 del Segretario della Commissione nazionale di Garanzia è stata comunicata l'approvazione dello Statuto regionale del Piemonte, limitatamente alle parti su cui la stessa Commissione non aveva formulato osservazioni;

considerato

- che sullo Statuto approvato dall'Assemblea regionale era stata formulata un'osservazione art. 11 comma 4, la cui validità è attualmente sospesa;
- le norme previste per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale, di cui al Regolamento nazionale, introducono ulteriori difformità rispetto alla previsione regionale sull'estensione dei collegi elettorali;

ritenendo

- per i motivi su esposti l'inapplicabilità della procedura elettorale prevista dal citato articolo 11 dello Statuto regionale;

approva

il seguente **Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale del Partito Democratico Unione Regionale del Piemonte**

Articolo 1

Convocazione del procedimento elettorale

1. La Prima Convenzione regionale del Piemonte del Partito Democratico è convocata per i giorni 9 e 10 ottobre 2009.
2. La Convenzione è composta dai delegati eletti nelle assemblee di circolo.
3. Alla Convenzione possono essere invitate personalità rappresentative del mondo sociale, economico e culturale. La relativa lista è deliberata a maggioranza di tre quarti dalla Commissione regionale di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento nazionale.

Articolo 2

Presentazione delle candidature a Segretario Regionale

1. Entro le ore 20.00 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti l'Assemblea regionale uscente, oppure, da un numero di iscritti compreso tra 150 e 200, distribuiti in non meno di 3 province.
3. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4. L'ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso delle Riunioni di Circolo.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo

1. Le riunioni di circolo possono essere le medesime previste dall'articolo 4 del Regolamento nazionale, assicurando che durante le medesime alla consultazione degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale vengano garantiti tempi distinti rispetto a quelle relative alle candidature a Segretario nazionale.

Articolo 4

Compiti della Commissione regionale

1. La Commissione regionale procede entro il 5 settembre alla definizione del numero totale dei componenti della Convenzione regionale, nonché alla definizione dei delegati spettanti a ciascun circolo, assegnandoli per il 50% in ragione ai voti ottenuti dal PD nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati, e il 50% in ragione del numero degli iscritti.
2. È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

3. La Commissione regionale predispone altresì il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e le modalità di pronta trasmissione del medesimo.
4. La Commissione regionale promuove l'apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

Articolo 5

Compiti delle Commissioni provinciali

1. Le Commissioni provinciali, istituite ai sensi del Regolamento nazionale, raccolgono i verbali delle singole riunioni di circolo, li validano e procedono alla nomina dei componenti della Convenzione regionale applicando, per analogia, l'articolo 4 commi 12 e 13 del Regolamento nazionale.

Articolo 6

Svolgimento della Convenzione regionale

1. In apertura della Convenzione regionale, su proposta del Segretario, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
2. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto Nazionale (art. 15, comma 5), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi o che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno 3 province considerando la provincia di Torino come unica istanza territoriale.
3. In apertura della Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
4. La Commissione regionale può determinare ulteriori funzioni della convenzione regionale nonché le relative modalità di attuazione.

Articolo 7

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

1. La Commissione regionale determina, entro il 5 settembre, la ripartizione territoriale dei 400 componenti l'Assemblea regionale, utilizzando come collegi quelli determinati per l'elezione dell'Assemblea Nazionale. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e

per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati.

2. Nella composizione delle liste deve essere rispettata l'alternanza di genere.
3. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei collegi della circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 e non più di 100 iscritti in ciascun collegio.
4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale, entro le ore 20.00 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
5. La commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, in base a propri criteri.
6. Le sezioni elettorali sono le medesime previste per l'elezione del segretario e dell'Assemblea Nazionale.
7. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio/ numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di circoscrizione provinciale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio.
8. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale di cui al regolamento nazionale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i membri dell'Assemblea Regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
9. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

Articolo 8

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 14 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle

candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea Regionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.

3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale eletti nelle liste a lui collegate.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nel caso in cui vi fossero solo due candidati alla segreteria, entrambi con lo stesso numero di membri eletti in Assemblea risulta eletto il candidato Segretario che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 9

Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, il Regolamento nazionale.
2. In caso di lacune, la Commissione regionale è abilitata ad approvare tempestivamente norme integrative.